

# STATUTO

## Fondazione "Angelo Colocci"

### Art. 1

E' costituita la Fondazione denominata "ANGELO COLOCCI - ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA NELLA VALLESINA" con sede in Jesi, Via Angeloni n. 3.

### Art. 2

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha la finalità di promuovere e sviluppare l'istruzione, l'arte, la cultura nel comprensorio della Vallesina e nella provincia di Ancona e la realizzazione di attività formative qualificate di studio in collaborazione con Istituti Universitari, Enti ed Istituti Pubblici e privati, nonché di scuole e di corsi universitari, e pertanto la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) concorrere alla realizzazione di attività formative e di specializzazione in stretto rapporto con il tessuto socio-economico della Vallesina e della Provincia di Ancona in collaborazione con istituti ed organismi pubblici e privati;
- b) gestire direttamente o tramite società di cui potrà possedere quote od azioni, i servizi accessori alle strutture didattiche o di ricerca;
- c) promuovere contatti e scambi di studenti con Università nazionali ed estere per favorire ed incrementare gli scambi culturali ed il livello di conoscenza e di formazione degli studenti;
- d) organizzare convegni di studio, seminari e corsi per studenti, ricercatori e professionisti, nonché manifestazioni culturali ed artistiche;
- e) istituire borse di studio per studenti;
- f) promuovere attività per la creazione e/o sviluppo di centri di studio, laboratori artistici e teatrali e centri di elaborazione dati;
- g) promuovere l'occupazione nell'ambito della Vallesina e della Provincia di Ancona degli studenti formati anche nei corsi promossi dalla Fondazione.

La Fondazione può, conseguentemente, compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari, dirette ed indirette, necessarie al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

### Art. 3

Sono soci fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, il Comune di Jesi, la Banca delle Marche, la Banca Popolare di Ancona.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali, i soci fondatori si obbligano a versare entro il 30 giugno di ogni anno i contributi di cui all'art. 5, lettera c), del presente statuto.

L'ammontare del contributo che deve essere versato da ciascun socio fondatore sarà stabilito dai soci fondatori con l'Assemblea che nominerà il Consiglio di Amministrazione.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, in denaro o in natura, la cui misura minima sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) le somme inizialmente versate, come risulta dall'atto costitutivo;
- b) le elargizioni fatte da Enti o privati, con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio della Fondazione;

- c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni ed attività che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
- d) i beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- e) le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 5

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 4;
- b) delle somme che pervengono alla Fondazione da Enti o privati interessati ai suoi fini, e non siano destinate ad incrementare il patrimonio;
- c) dei contributi dei soci fondatori e dei soci sostenitori;
- d) degli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti l'attività di gestione e di promozione culturale;
- e) delle somme che derivano dall'alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, le quali vengono destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- f) dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento di una o più delle sue finalità.

#### Art. 6

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea dei soci fondatori;
- d) l'Assemblea dei soci sostenitori;
- e) il Revisore Unico / il Collegio dei Revisori;
- f) il Comitato Scientifico consultivo, ove istituito.

Il Presidente Onorario, ove venga nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra le persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente Onorario non ha diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio.

#### Art. 7

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente durano sino al termine del mandato di Consigliere e possono essere rinnovate senza limiti di mandato.

#### Art. 8

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, convoca e presiede l'Assemblea dei soci fondatori e l'Assemblea dei soci sostenitori, nonché le riunioni del Comitato Scientifico consultivo, ove istituito.

In caso di necessità ed urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di

Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione del provvedimento di cui sopra.

#### Art. 9

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono adempiute dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

#### Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea dei soci fondatori, tra i quali è compreso il Presidente.

A ciascun socio fondatore compete la designazione di almeno un membro del Consiglio di Amministrazione.

Per gli esercizi sociali relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 i Consiglieri saranno designati dai soci fondatori, come di seguito previsto:

- n. 5 Consiglieri designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi;
- n. 2 Consiglieri designati dal Comune di Jesi;
- n. 1 Consigliere designato dalla Banca delle Marche;
- n. 1 Consigliere designato dalla Banca Popolare di Ancona;

mentre per gli esercizi successivi i Consiglieri saranno designati in base agli accordi sottoscritti dai soci fondatori e depositati presso la sede della Fondazione.

#### Art. 11

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi e possono essere confermati senza limiti di mandato.

In caso di dimissione o di morte dei Consiglieri si procederà alla loro sostituzione con altri Consiglieri nominati dallo stesso socio fondatore che aveva a suo tempo nominato il Consigliere dimissionario o deceduto.

In tale caso il Consigliere subentrato completa il mandato del Consigliere sostituito.

Alla cessazione dell'incarico i Consiglieri di Amministrazione rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i nuovi Consiglieri.

#### Art. 12

Al Consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

- a) redige il rendiconto economico e finanziario annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria, secondo le disposizioni del presente statuto, da sottoporre all'Assemblea dei soci fondatori per l'approvazione;
- b) fissa annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nel rispetto del suo scopo, valuta costantemente i programmi, le attività ed i progetti della Fondazione, stabilisce contatti o rapporti di collaborazione con altri Enti aventi finalità analoghe in qualsiasi paese o regione del mondo;
- c) approva i regolamenti attinenti l'Organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;
- d) nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
- e) assume e licenzia il personale dipendente ed il segretario, e ne determina il regolamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;
- f) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti e determina il contributo dei soci sostenitori;

- g) delibera le condizioni per l'accettazione di nuovi soci sostenitori e sulla loro decadenza;
  - h) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione, nonché delibera su accordi e convenzioni con Istituti e/o Enti, pubblici o privati, anche di medio e lungo periodo, contenenti obblighi ed impegni, anche finanziari, che possono anche eccedere la durata in carica dell'organo amministrativo deliberante;
  - i) delibera sulle vendite dei beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
  - l) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;
  - m) predisporre i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;
  - n) delibera sulla costituzione di Commissioni di esperti fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa predeterminazione del loro numero;
  - o) provvede alla istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
  - p) delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri Enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione.
- Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti e), l), m) ed o), al Presidente o ad un Comitato Esecutivo nominato dal Consiglio stesso nel proprio ambito.

#### Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione. Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento. La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente statuto, ma comunque almeno 2 (due) volte all'anno per l'esame del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

#### Art. 14

L'Assemblea dei soci fondatori è composta dai soci fondatori della Fondazione. L'Assemblea dei soci fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione, almeno due volte all'anno, entro il 30 novembre ed entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione rispettivamente del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, redatti dal Consiglio di Amministrazione, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea dei soci fondatori è validamente costituita in riunione con la presenza della maggioranza dei soci fondatori e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun socio fondatore ha un voto qualunque sia l'ammontare del contributo versato, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10 per la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei soci fondatori nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore unico / i membri del Collegio dei Revisori e determina il compenso del Revisore/dei Revisori. L'Assemblea dei soci fondatori delibera all'unanimità dei soci fondatori:

- sullo scioglimento della Fondazione, sulla nomina del liquidatore e sulla conseguente devoluzione del patrimonio della Fondazione;
- sulle modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Amministrativa.

L'Assemblea dei soci fondatori nomina il 60% dei componenti del Comitato Scientifico

consultivo.

#### Art. 15

L'Assemblea dei soci sostenitori è composta dai soci sostenitori della Fondazione.

L'Assemblea dei soci sostenitori è convocata dal Presidente della Fondazione, almeno una volta all'anno, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea dei soci sostenitori è validamente costituita in riunione con la presenza della maggioranza dei soci sostenitori e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci sostenitori formula proposte per le attività da svolgere ed esprime pareri con funzione consultiva sui progetti di gestione e sui bilanci preventivi della Fondazione.

L'Assemblea dei soci sostenitori nomina il 40% dei componenti del Comitato Scientifico consultivo.

E' facoltà del Presidente della Fondazione valutare la eventuale richiesta dei soci sostenitori di far partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci fondatori un rappresentante dei soci sostenitori stessi, il quale sarà privo del diritto di voto.

#### Art. 16

Può essere istituito un Comitato Scientifico consultivo composto da n. 6 a n. 10 componenti, oltre al Presidente della Fondazione che lo presiede, scelti tra le personalità di particolare rilievo nei settori universitario, scientifico, industriale e produttivo.

I componenti del Comitato Scientifico consultivo sono nominati per il 60% dall'Assemblea dei soci fondatori, che nella designazione potrà tenere conto delle eventuali segnalazioni pervenute dalle Università e/o da altri Enti che collaborano con la Fondazione, e per il restante 40% dall'Assemblea dei soci sostenitori.

I componenti del Comitato Scientifico consultivo durano in carica 4 (quattro) esercizi e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso dei componenti del Comitato Scientifico si procederà alla loro sostituzione, per il rimanente periodo di durata in carica, con altro componente nominato dallo stesso organo che aveva a suo tempo nominato il componente dimissionario, deceduto, o colpito da impedimento permanente.

Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

Il Comitato scientifico consultivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato:

- formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

#### Art. 17

Spetta all'Assemblea dei soci fondatori stabilire, con apposita delibera, se le cariche di Presidente e di Consigliere nonché di componente del Comitato Scientifico consultivo sono a titolo gratuito o debbano essere retribuite, e in quest'ultimo caso l'Assemblea dei soci fondatori determinerà il relativo compenso.

#### Art. 18

E' rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione l'opportunità di affidare il controllo contabile della gestione della Fondazione ad un Revisore unico o ad un Collegio dei Revisori.

Il controllo contabile della gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore unico o da un Collegio dei Revisori composto da n. 3 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fondatori.

Il Revisore unico / Collegio dei Revisori dura in carica 4 (quattro) esercizi ed esercita le proprie funzioni a norma degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

#### Art. 19

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### Art. 20

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 del codice civile, o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma, del codice civile, la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del codice civile.

In caso di scioglimento della Fondazione, da qualsiasi causa determinato, il patrimonio di proprietà della stessa, dovrà essere devoluto ad altri Enti che perseguono finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23 Dicembre 1996 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, l'Assemblea dei soci fondatori nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

-----